

DECRETO N. 2403

Bando di selezione e modalità di ammissione per l'accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto-Legge del 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106 - Percorsi di 48 e 36 CFU.

A.A. 2025-2026

LA RETTRICE

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca del 24 aprile 2025 n. 77 recante come titolo "Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106";

VISTO il Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 26 giugno 2025 n. 1656 recante come titolo "Avvio dei percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi dell'articolo 7 del Decreto-Legge del 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106";

TENUTO CONTO di tutti i **VISTI** e delle altre considerazioni e note di cui alle premesse del succitato Decreto Interministeriale del 24 aprile 2025 n. 77 e del sopra menzionato Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 26 giugno 2025 n. 1656;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca del 16 febbraio 2026 n. 26 recante come titolo "Modifiche ed integrazioni al Decreto MIM del 24 aprile 2025 n. 75 e Decreto MIM e MUR del 24 aprile 2025 n. 77" relativi ai percorsi di specializzazione sul sostegno attivati rispettivamente ai sensi degli articoli 6 e 7 del DL del 31 maggio 2024 n. 71 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024 n. 106 come modificati dall'art. 4, comma 1-ter del DL 9 settembre 2025 n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025 n. 164";

VISTO l'avviso pubblico del MIM prot. 45549 del 23 febbraio 2026 per l'attivazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi dell'articolo 7 del Decreto-Legge del 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2024 n. 106, come modificati dall'art. 4, comma 1-ter del decreto-legge 9 settembre 2025 n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025 n. 164";

VISTO l'avviso del MIM prot. 5347 del 27 febbraio 2026 sulle modalità e sulle tempistiche per l'espressione della rinuncia alle istanze di riconoscimento sul sostegno ex art. 7, comma 1, del Decreto-Legge del 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2024 n. 106, come modificati dall'art. 4, comma 1-ter del decreto-legge 9 settembre 2025 n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025 n. 164";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca del 09 marzo 2026 n. 41 relativo alla durata complessiva dei percorsi di cui agli avvisi prot. 45541 e prot. 45549 del 23 febbraio 2026;

VISTO il Decreto Dipartimentale del 12 marzo 2026 n. 404 relativo all'avvio dei percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164;

VISTA la delibera del Senato Accademico, verbale n. 259, dell'Università degli Studi Internazionali di Roma del 18/03/2026;

VISTA la delibera della CDA, verbale n. 167, dell'Università degli Studi Internazionali di Roma del 19/03/2026;

DECRETA

le disposizioni riguardanti l'attivazione, la selezione e le modalità di ammissione dei percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto-Legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106 e del D.I. del 24 aprile 2025 n. 77, e le successive "Modifiche ed integrazioni al Decreto MIM del 24 aprile 2025 n. 75 e Decreto MIM e MUR del 24 aprile 2025 n. 77" relativi ai percorsi di specializzazione sul sostegno attivati rispettivamente ai sensi degli articoli 6 e 7 del DL del 31 maggio 2024 n. 71 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024 n. 106 come modificati dall'art. 4, comma 1-ter del DL 9 settembre 2025 n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025 n. 164" del 16 febbraio 2026 n. 26, con riferimento al decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora in poi: M.I.M.) di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca (d'ora in poi: M.U.R.) del 24 aprile 2025 n. 77 (d'ora in poi: D.I.) e alla Note del M.I.M. del 23 febbraio 2026 n. 0045549, del 27 febbraio 2026 n. 0053407, e del 10 marzo 2026 n. 0069425.

Articolo 1

Numero posti disponibili

1. Per l'a.a. 2025/2026 sono indette le procedure di due tipologie di percorsi di specializzazione sul sostegno volti all'acquisizione di **48 e 36 CFU**, i cui contenuti formativi e professionali sono definiti nell'Allegato A del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, di cui costituisce parte integrante del quale, con decreto interministeriale del 16 febbraio 2026 n. 26, viene modificato l'allegato A contenente i "*Contenuti dei crediti formativi*", che indica, per ogni area, i relativi ambiti e insegnamenti obbligatori nonché per ciascuno di questi la quantificazione dei Crediti da acquisire, ivi compresi quelli riferiti alle attività di laboratorio, con riguardo, in specie, al percorso di 48 CFU, in considerazione della necessità di adeguare la denominazione dei gruppi scientifico disciplinari e dei settori scientifico disciplinari ivi indicata alle declaratorie presenti nell'Allegato A al decreto interministeriale del 2 maggio 2024 n. 639 e di cui alle Note del M.I.M. del 23 febbraio 2026 n. 0045549, del 27 febbraio 2026 n. 0053407, e del 10 marzo 2026 n. 0069425.

2. **I posti disponibili** autorizzati all'Università degli Studi Internazionali di Roma dal Ministero ai fini del conseguimento della specializzazione universitaria per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi dell'articolo 7 del Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 sono in totale **127**, ripartiti secondo il seguente schema:

- a) numero **53** (cinquantatre) per la Scuola Primaria,
- b) numero **39** (trentanove) per la Scuola Secondaria di I grado;
- c) numero **35** (trentacinque) per la Scuola Secondaria di II grado.

Articolo 2

Requisiti di ammissione al percorso di specializzazione di 48 CFU

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 16 febbraio 2026, n. 26, possono iscriversi ai percorsi di specializzazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 coloro i quali abbiano superato, presso un'università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno didattico agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell'Unione europea, con durata **NON** inferiore a **1500 ore** o, in alternativa, idoneo al conseguimento di **almeno 60 CFU** e abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del **24 aprile 2025**, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento espresso. E se, contestualmente all'iscrizione al suddetto percorso, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento su tale sostegno. Alle modifiche introdotte dal presente comma si dà attuazione con il decreto interministeriale del 16 febbraio 2026 n. 26, ai sensi anche della Nota del M.I.M. del 27 febbraio 2026 n. 0053407 e del 10 marzo 2026 n. 0069425.
2. L'iscrizione a questi percorsi di formazione, riferita a un solo grado di istruzione, è subordinata alla rinuncia a ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all'estero sul sostegno per la quale, alla data del **24 aprile 2025** siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero sia pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento espresso, come da articolo 5, commi 1 e 2, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77 con la successiva modifica del decreto interministeriale del 16 febbraio 2026 n. 26.
3. La rinuncia dovrà essere espressa dagli interessati, **a pena di esclusione dalla procedura, a partire dal giorno 27 febbraio 2026 e fino alla data del 12 marzo 2026**, salvo eventuale proroga, esclusivamente secondo le modalità di seguito richiamate, al Ministero dell'Istruzione e del Merito esclusivamente con le modalità a seguire statuite dall'avviso del 27 febbraio 2026, prot. 53407:
 - a) **tramite apposita piattaforma SIDI** "Riconoscimento professione Docente" (RPD), in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo svolto all'estero sul

sostegno, formulate all'Amministrazione attraverso la predetta piattaforma. Tale modalità deve essere utilizzata anche da coloro che hanno presentato istanze di riconoscimento utilizzando la suddetta piattaforma e abbiano in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge;

- b) tramite posta elettronica certificata, esclusivamente all'indirizzo rinuncia.sostegnoestero@postacert.istruzione.it, in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo svolto all'estero sul sostegno, presentate all'Amministrazione in formato cartaceo. Tale modalità deve essere, altresì, utilizzata da coloro che hanno un contenzioso giurisdizionale definito con sentenza di annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo sul sostegno passata in giudicato o non ancora appellata alla scadenza del termine stabilita **fino alla data del 12 marzo 2026**.
4. All'atto della presentazione della domanda d'iscrizione a questi percorsi presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma, gli interessati devono comunicare all'INDIRE e all'Ateneo, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77 con la successiva modifica del decreto interministeriale del 16 febbraio 2026 n. 26, gli estremi della rinuncia espressa secondo le modalità indicate nel precedente comma del presente Decreto. La documentazione comprovante l'avvenuta rinuncia deve essere redatta e presentata ai sensi dell'art. 5 commi 1, 2 e 3, del Decreto Interministeriale 24 aprile 2025, n. 77 con la successiva modifica del decreto interministeriale del 16 febbraio 2026 n. 26.
5. Tali corsisti devono conseguire, all'interno dei **48 CFU**, ivi prescritti, **12 CFU** relativi all'attività di tirocinio.
6. Il candidato, che possieda i titoli per partecipare a più percorsi di specializzazione per differenti gradi d'istruzione, può presentare domanda per ciascuno di essi.
7. Nel caso in cui il/la candidato/a risulti utilmente collocato in più graduatorie, a seguito della presentazione di domande presso più sedi, potrà procedere all'immatricolazione per un solo percorso. La scelta effettuata sarà definitiva, irrevocabile e non modificabile.
8. L'Ateneo stila proprie graduatorie distinte per ciascun grado d'istruzione, precisando, inoltre, quanto segue:
- a) i 127 posti complessivi, di cui all'art. 1 del presente Decreto, sono complessivi e totali per ciascuno dei tre gradi d'istruzione, con riferimento globale sia a questo percorso di 48 CFU che al percorso di 36 CFU, di cui anche al successivo art. 3 del presente Decreto;
- b) Una volta raggiunto il limite complessivo dei 127 posti disponibili, non si terrà conto del numero di domande regolarmente pervenute per ciascuno dei due percorsi indicati al precedente comma a), risultando comunque preclusa l'ammissione oltre tale tetto massimo;
- c) L'Ateneo procede all'assegnazione dei posti disponibili nei percorsi da 48 CFU e da 36 CFU secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, determinato dalla data

- e dall'orario di invio, comprensivo dell'avvenuto pagamento dell'importo previsto all'articolo 5 del presente Decreto. In caso di ulteriore parità di data e orario di presentazione, sarà data precedenza al candidato anagraficamente più giovane.
- d) In situazione, poi, di eccedenza d'iscrizioni presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma, questa provvederà, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, a trasmettere le domande eccedenti all'INDIRE, come ribadito nella Nota del M.I.M. Nota del M.I.M. del 27 febbraio 2026 n. 0053407 e del 10 marzo 2026 n. 0069425. Tutte le istanze di iscrizione verranno, comunque, accolte dall'INDIRE, assicurando la partecipazione ai predetti percorsi di specializzazione a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dal D.I. del 24 aprile 2025 n. 77, come modificato dall'articolo 2 del D.I. del 16 febbraio 2026 n. 26, che abbiano espresso la rinuncia alle proprie istanze di riconoscimento dei titoli esteri ai fine della specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità, secondo le modalità sopra indicate.
9. I candidati sono responsabili della verifica autonoma del possesso dei requisiti di accesso al percorso abilitante per il quale intendono presentare domanda. È inoltre loro obbligo allegare tutta la documentazione richiesta e ritenuta opportuna; la mancata presentazione di quanto previsto comporterà l'esclusione della domanda stessa.
10. L'Ateneo provvederà a effettuare i dovuti controlli anche post-immatricolazione verificando i titoli auto-dichiarati. Pertanto, anche durante lo svolgimento o dopo la conclusione degli stessi percorsi, di cui al presente decreto, si effettueranno i procedimenti amministrativi del caso, escludendo i candidati che non risultassero in possesso dei titoli d'accesso dichiarati, con conseguente annullamento dell'avvenuta iscrizione e/o del titolo di abilitazione, ancorché già rilasciato.
11. **Le dichiarazioni mendaci e false saranno punibili ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.**

Articolo 3

Requisiti di ammissione al percorso di specializzazione di 36 CFU

1. Possono iscriversi a tali percorsi esclusivamente coloro i quali siano in possesso dei requisiti già richiamati e statuiti dalla Nota del M.I.M. del 23 febbraio 2026 n. 0045549 – Percorsi di 36 e 48 CFU – anno 2026, e di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del presente decreto, coloro i quali siano in possesso dei requisiti statuiti dall'art. 2, comma 2, terzo periodo, del D.I. del 24 aprile 2025 n. 77.
2. **Il primo requisito** consiste nell'aver completato, presso un'università estera legalmente accreditata nel Paese di origine — o presso altro organismo abilitato nel medesimo Paese — un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente sul territorio dell'Unione europea, della durata NON inferiore a **1500 ore** oppure idoneo al conseguimento di almeno **60 CFU**. Inoltre, il candidato deve aver presentato un'apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del **24 aprile 2025**, siano già decorsi i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento, oppure risulti pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata

adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento espresso.

3. L'iscrizione ai presenti percorsi di formazione è subordinata alla presentazione di una rinuncia formale a qualsiasi istanza di riconoscimento del percorso di specializzazione sul sostegno svolto all'estero. Tale rinuncia dovrà essere effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nella Nota Ministeriale del 4 giugno 2025, prot. n. 21907, e nella successiva Nota del 20 giugno 2025, prot. n. 26269.
4. La rinuncia va comunicata al Ministero dell'Istruzione e del Merito esclusivamente con le modalità a seguire statuite dall'articolo 5, comma 3, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77:
 - a) tramite apposita piattaforma "Riconoscimento professione Docente", in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo svolto all'estero sul sostegno, formulate all'Amministrazione attraverso la predetta piattaforma;
 - b) tramite posta elettronica certificata, in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo svolto all'estero sul sostegno, presentate all'Amministrazione in formato cartaceo.
5. All'atto della presentazione della domanda di iscrizione ai presenti percorsi presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma, gli interessati sono tenuti a comunicare all'Ateneo e all'Indire, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Decreto Interministeriale 24 aprile 2025, n. 77, gli estremi della rinuncia formalmente espressa, secondo le modalità indicate nel precedente comma del presente Decreto. La documentazione comprovante l'avvenuta rinuncia deve essere redatta e presentata ai sensi dell'art. 5 commi 1, 2 e 3, del Decreto Interministeriale 24 aprile 2025, n. 77.
6. **Il secondo requisito**, parimenti imprescindibile, consiste nell'aver maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai presenti percorsi, almeno un anno scolastico di servizio in Italia in qualità di docente su posto di sostegno, riferito al grado scolastico per il quale si richiede l'iscrizione, intendendosi, con il suddetto servizio effettivamente prestato, assolto l'obbligo di tirocinio previsto ai fini del percorso di specializzazione. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 26 giugno 2025, n. 1656, i candidati che intendano iscriversi ai percorsi di specializzazione finalizzati all'acquisizione di **36 CFU** dovranno presentare all'Ateneo competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'effettivo svolgimento di un anno di esperienza professionale sullo specifico grado di interesse.
7. Per anno scolastico s'intende, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, il servizio prestato per almeno **180 giorni** ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell'infanzia, entro il **30 giugno 2025**.
8. Il candidato, che possieda i titoli per partecipare a più percorsi di specializzazione per differenti gradi d'istruzione, può presentare domanda per ciascuno di essi.

9. La/Il candidata/o che, a seguito della presentazione di più domande, venga poi inserito, in posizione utile, in più graduatorie, potrà, però, immatricolarsi a un solo percorso e la sua scelta avrà carattere irrevocabile e immodificabile.
10. L'Ateneo stila proprie graduatorie distinte per ciascun grado d'istruzione, precisando, inoltre, quanto segue:
 - a) i 127 posti complessivi, di cui all'art. 1 del presente Decreto, sono complessivi e totali per ciascuno dei tre gradi d'istruzione, con riferimento globale sia a questo percorso di **36 CFU** che al percorso di **48 CFU**;
 - b) L'Ateneo procede all'assegnazione dei posti disponibili nei percorsi da 48 CFU e da 36 CFU secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, determinato dalla data e dall'orario di invio, comprensivo dell'avvenuto pagamento dell'importo previsto all'articolo 5 del presente Decreto. In caso di ulteriore parità di data e orario di presentazione, sarà data precedenza al candidato anagraficamente più giovane.
 - c) In situazione, poi, di eccedenza d'iscrizioni presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma, questa provvederà, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, a trasmettere all'INDIRE le domande eccedenti.
11. L'iscrizione ai percorsi, di cui all'articolo 1 e all'articolo 6, comma 6, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, preclude la possibilità d'iscriversi ai percorsi previsti ai sensi dell'articolo 7 del Decreto-Legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2024 n. 106.
12. I candidati sono responsabili della verifica autonoma del possesso dei requisiti di accesso al percorso abilitante per il quale intendono presentare domanda. È inoltre loro obbligo allegare tutta la documentazione richiesta e ritenuta opportuna; la mancata presentazione di quanto previsto comporterà l'esclusione della domanda stessa.
13. **Le dichiarazioni mendaci e false saranno punibili ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.**

Articolo 4

Titoli di studio esteri

1. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dovranno presentare la domanda nel rispetto delle tempistiche e delle modalità indicate dal presente Decreto.
2. In fase di perfezionamento della domanda entro i termini previsti dal presente Decreto, i candidati dovranno inviare all'indirizzo email segreteria.css@unint.eu un titolo accademico conseguito all'estero, equiparabile per durata e contenuti a uno dei titoli necessari per l'accesso. Il titolo dovrà essere corredato di traduzione ufficiale, conferma di autenticità e dichiarazione di valore, o documentazione equivalente che ne attesti il valore.

3. Qualora la documentazione indicata non fosse disponibile entro i termini previsti dal presente Decreto, i candidati dovranno inviare all'indirizzo email segreteria.css@unint.eu il certificato di laurea con l'elenco degli esami sostenuti, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana.
4. La documentazione suindicata dovrà essere, in ogni caso, presentata al momento della eventuale iscrizione secondo il termine fissato dal presente decreto.
5. La valutazione del titolo, ai soli fini dell'ammissione, sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata con Decreto Rettorale. La verifica formale della documentazione sarà eseguita al momento dell'iscrizione.
6. I candidati non cittadini dell'Unione Europea, residenti in Italia, potranno partecipare solo se in possesso di un valido titolo di soggiorno alla data di scadenza prevista dal presente Decreto.

Articolo 5

Procedura di iscrizione alla prova di accesso e termine di scadenza

(Modalità di iscrizione)

1. La partecipazione al concorso è subordinata, pena l'esclusione, al perfezionamento dell'iscrizione, **entro il termine perentorio del giorno 1 aprile 2026 alle ore 23.59** e prevede l'effettuazione della seguente procedura telematica:
 - a) cliccare su **"Registrazione"** per effettuare la registrazione sul sito web dell'Ateneo seguendo la procedura indicata. L'interessato, a pena di esclusione, è il solo responsabile dei dati anagrafici inseriti. Al termine della procedura informatica, il sistema produrrà un login e una password che andranno conservate per le fasi successive.
- I laureati o gli specializzati sul sostegno UNINT devono usare le credenziali in loro possesso o recuperarle con la procedura al link **"Recupero password"**.
 - b) Dopo aver effettuato il login sul Sistema Segreterie Studenti Online (ESSE3), seguire la procedura indicata nella guida **"Guida all'iscrizione al test"** avendo cura di selezionare il percorso relativo al concorso cui si desidera iscriversi che riporti la dicitura **"INDIRE – titoli esteri"**;
 - c) al termine della procedura di iscrizione sarà possibile stampare il relativo MAV per effettuare il versamento del contributo di **euro 50,00** (cinquanta/00) **non rimborsabile in nessun caso.**
 - d) Il pagamento del MAV dovrà essere effettuato entro il **1 aprile 2026 alle ore 23.59** presso un qualsiasi istituto bancario o ufficio postale, se titolari di conto Banco Posta.
2. Riguardo a tale contributo non sono previsti esoneri né agevolazioni per alcuna categoria.

3. Qualora in possesso dei titoli di accesso richiesti per più gradi di scuola e si intenda sostenere prove per più gradi di scuola, la procedura va ripetuta per ogni grado di scuola per il quale si intenda iscriversi.
4. Il mancato pagamento, il pagamento oltre i termini e il pagamento effettuato con tempi e modalità diverse da quelle contenute nel presente bando inibiscono la presentazione della domanda di iscrizione e comportano l'esclusione dalle procedure, anche se dovuti a causa non imputabile al candidato.
5. Non è previsto il pagamento della tassa regionale pari a € 140,00.
6. Per ogni eventuale problema tecnico e/o operativo, è possibile aprire una segnalazione utilizzando my.unint.eu/helpdesk. Le problematiche di tipo amministrativo, devono essere inviate all'indirizzo segreteria.css@unint.eu.
7. La domanda di ammissione, una volta stampata, non deve essere consegnata e non deve essere spedita alla Segreteria del corso di specializzazione per le attività di sostegno, ma dovrà essere conservata dal candidato come ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line.
8. **Non è ammessa la presentazione della domanda via e-mail o via fax.**

Articolo 6

Ammissione ai percorsi di formazione - eventuali graduatorie

1. Le graduatorie per l'accesso ai Percorsi verranno formulate solo nel caso in cui il numero di domande dovesse eccedere i posti disponibili per ogni grado.
2. Gli elenchi degli ammessi ai percorsi di formazione saranno pubblicati sul sito web dell'Ateneo contestualmente alla guida all'immatricolazione per i candidati ammessi.
3. Tutti gli immatricolati sono ammessi con riserva, nelle more della verifica dei requisiti di accesso.
4. In caso di eccedenza di iscrizioni rispetto al numero di posti assegnati, si procederà a stilare apposite graduatorie, che verranno pubblicate sul sito web dell'Ateneo distinte per grado di istruzione, assegnando priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento. A parità di posizione prevale il/la docente più giovane.
5. Il Responsabile del procedimento può adottare in qualsiasi momento, anche successivamente all'ammissione e durante lo svolgimento del percorso, provvedimenti di esclusione nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti di accesso richiesti.

Articolo 7

Costo dei corsi

1. La tassa d'immatricolazione al corso per i **48 CFU** è fissata in euro **1.500,00** (millecinquecento/00) da versare in 2 (due) rate, di cui la prima da euro 900,00 (novecento/00) mentre la seconda da euro 600,00 (seicento/00), nelle scadenze e con le modalità che verranno pubblicate sul sito web dell'Ateneo. Alla prima rata della tassa d'immatricolazione deve essere aggiunto il bollo di euro 16,00 (sedici/00).
2. La tassa d'immatricolazione al corso per i **36 CFU** è fissata in euro **900,00** (novecento/00) da versare nelle scadenze e con le modalità che verranno pubblicate sul sito web dell'Ateneo. Alla prima rata della tassa d'immatricolazione deve essere aggiunto il bollo di euro 16,00 (sedici/00).
3. In caso di ritardo nel pagamento delle rate successive alla prima, è prevista un'indennità di mora pari ad euro 25,00 (venticinque/00) per il pagamento effettuato nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuna rata ovvero euro 100,00 (cento/00) per il pagamento effettuato oltre il termine di trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuna rata.
4. Per il pagamento della **seconda rata** e/o delle successive è possibile utilizzare il **bonus docente**. Quindi non è possibile pagare la prima rata con il bonus docente.
5. La mancata regolarizzazione del pagamento delle tasse universitarie non permetterà di sostenere attività didattiche né compiere alcun atto amministrativo.
6. Non è prevista alcuna forma di agevolazione per merito o per reddito, né esoneri di altra natura per alcuna categoria.

Articolo 8

Modalità di svolgimento del percorso

1. I percorsi erogati dall'Ateneo prevedono l'acquisizione, rispettivamente, di 48 CFU, come da art. 2 del presente Decreto, e di 36 CFU, come da art. 3 del presente Decreto.
2. I percorsi, di cui al precedente comma 1, si svolgono in non meno di tre mesi e si concludono entro **giugno 2026**.
3. I percorsi si articolano, in ordine alla tipologia di 48 CFU, in attività formative obbligatorie relative agli insegnamenti e in attività di laboratorio riferite alle tematiche indicate nell'Allegato B al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 settembre 2011 e in attività di tirocinio diversificate per grado d'istruzione. Gli insegnamenti forniscono ai corsisti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità.

4. I percorsi si articolano, in ordine alla tipologia di 36 CFU, in attività formative obbligatorie relative agli insegnamenti e in attività di laboratorio riferite alle tematiche indicate nell'Allegato B al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 settembre 2011. Gli insegnamenti forniscono ai corsisti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità.
5. Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica comunque sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10% delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona.
6. Nel caso di funzionamento di più percorsi, le attività telematiche comunque sincrone, affidate a uno stesso docente, non possono svolgersi contemporaneamente nel medesimo orario.
7. Le assenze sono consentite nella misura massima del 10% sul totale delle attività.
8. In caso di esclusione per mancato rispetto degli obblighi di frequenza, gli iscritti saranno comunque tenuti a corrispondere l'intero importo previsto, indipendentemente dalla frequenza parziale o dalla mancata partecipazione alla prova finale.
9. Non è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.
10. Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi. Gli esami s'intendono superati con voto non inferiore a 18/30.
11. I percorsi si concludono con l'esame finale secondo le modalità indicate all'art. 12 del presente Decreto.
12. Le lezioni dei percorsi di specializzazione, di cui al presente Decreto, avranno inizio, presumibilmente, ad aprile 2026 per concludersi a giugno 2026.
13. Gli insegnamenti e i laboratori saranno impartiti prevalentemente dal giovedì al sabato, fatte salve situazioni a oggi imprevedute e/o imprevedibili. Le attività didattiche potranno essere erogate secondo l'organizzazione definita dal calendario che sarà reso disponibile ai corsisti. In considerazione della necessità di concludere il percorso entro **il 30 giugno 2026**, il calendario didattico potrà prevedere una programmazione intensiva delle attività.
14. L'Ateneo non effettuerà alcuna comunicazione circa l'inizio dei percorsi, ma sarà cura degli iscritti monitorare i relativi calendari e prenderne visione dal sito web dell'Ateneo e dalla relativa piattaforma.

Articolo 9

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Gabrielli.
2. Eventuali variazioni e/o integrazioni a quanto contenuto nel presente avviso di selezione saranno rese note esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web dell'Ateneo alla pagina dedicata del corso.
3. Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà fornita alcuna comunicazione personale.

Articolo 10

Attività di tirocinio

1. Esclusivamente per il percorso di 48 CFU è previsto lo svolgimento di attività di tirocinio diretto come stabilito dal D.I. del 24 aprile 2025 n. 77 e dalla Nota del M.I.M. del 23 febbraio 2026 n. 0045549 – Percorsi di 36 e 48 CFU – anno 2026.
2. Il tirocinio diretto dovrà essere svolto obbligatoriamente in presenza presso istituzioni scolastiche appartenenti a gradi d'istruzione differenti; non è consentita l'erogazione in modalità online.
3. Per la definizione dell'elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate come sedi di tirocinio, si applicano le disposizioni previste dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 novembre 2012, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2012, n. 291, e ai sensi della Nota del M.I.M. del 23 febbraio 2026 n. 0045549 – Percorsi di 36 e 48 CFU – anno 2026.
4. L'Università degli Studi Internazionali di Roma curerà la stipula degli atti convenzionali necessari con le istituzioni scolastiche individuate come sedi di tirocinio.
5. Gli studenti potranno svolgere il tirocinio diretto anche presso scuole situate nei luoghi di residenza, o in loro prossimità, compatibilmente con eventuali incarichi di docenza già in essere nel periodo di attivazione del tirocinio.

Articolo 11

Sospensione e riattivazione del percorso

1. I corsisti, che si trovino nella necessità di sospendere il percorso, possono presentare richiesta di sospensione nei seguenti casi, allegando idonea documentazione a supporto, all'indirizzo email segreteria.css@unint.eu:

- a) gravidanza durante il periodo di astensione obbligatoria o anticipata ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 26 marzo 2001 n. 151;
 - b) grave malattia, intesa come uno stato patologico di salute la cui gravità determini l'impossibilità temporanea di svolgere attività lavorativa, a causa della necessità di sottoporsi a cure immediate ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi per la salvaguardia dello stato di salute;
 - c) infortunio che abbia causato lesioni corporali obiettivamente constatabili, tali da impedire temporaneamente lo svolgimento delle normali attività quotidiane;
 - d) gravi problemi familiari, che richiedano l'assistenza al coniuge, al convivente in regime di unione civile o a un parente entro il secondo grado, qualora costoro si trovino in una delle situazioni descritte al secondo e terzo capoverso del presente comma.
2. Eventuale documentazione medica dovrà provenire da una struttura pubblica. La sospensione sarà attiva dal giorno di ricevimento della richiesta e comporterà la sospensione del percorso e della frequenza a qualsiasi attività didattica.
 3. Il corsista, che ha richiesto la sospensione del percorso formativo per uno dei motivi previsti nelle cause indicate al comma 1 del presente articolo, è tenuto, una volta cessata la causa di impedimento, a darne tempestiva comunicazione all'Ateneo. Tale comunicazione è necessaria per consentire la ripresa del percorso nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro e non oltre quanto sarà stabilito in materia dal Ministero competente. In sede di riattivazione della carriera, verranno conservate tutte le attività didattiche per cui il corsista avrà già assolto l'obbligo di frequenza previsto dalla normativa di riferimento.
 4. Nel caso di rinuncia alla prosecuzione del corso e, in ogni caso, qualora venga meno la partecipazione al corso stesso, non potrà procedersi al rimborso delle rate di tasse e contributi già versate.
 5. Ugualmente, non saranno oggetto di rimborso le rate di tasse e contributi già versate al momento dell'esclusione di coloro che risultino in difetto dei requisiti di ammissione al corso.

Articolo 12

Prova finale

1. Fatto salvo l'art. 3, comma 7, del D.I. del 24 aprile 2025 n. 77 e come statuito dall'articolo 6, comma 1, del D.I. del 24 aprile 2025 n. 77, l'esame finale consiste in un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche e all'uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l'inclusione.
2. La Commissione d'esame, nominata con successivo e pertinente Decreto Rettorale, è composta dal Direttore del corso o suo delegato, che la presiede, da due docenti che hanno

svolto attività nel corso, nonché da un componente esterno designato dall'Ufficio Scolastico Regionale competente in riferimento alla sede d'esame, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.

3. L'esame finale è superato, da parte dei corsisti, che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.
4. La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione rilasciato dall'Ateneo ed è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
5. Alla conclusione sia dei percorsi da 48 CFU che di quelli da 36 CFU, l'Ateneo trasmetterà al Ministero dell'Istruzione e del Merito gli elenchi dei docenti che hanno positivamente concluso i suddetti percorsi, distinti per grado d'istruzione, nonché una relazione sull'andamento e sugli esiti dei percorsi di formazione.

Articolo 13

Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di frequenza

1. La partecipazione regolare alle attività didattiche è condizione imprescindibile per l'ammissione agli esami e all'esame finale.
2. Gli iscritti, che non raggiungeranno la soglia minima di frequenza prevista, saranno esclusi dagli esami e dall'esame finale e decadranno da ogni diritto di rimborso delle somme già versate.
3. In caso di esclusione per mancato rispetto degli obblighi di frequenza, gli iscritti saranno comunque tenuti a corrispondere l'intero importo previsto all'articolo 7 del presente decreto, indipendentemente dalla frequenza parziale o dalla mancata partecipazione alla prova finale.

Articolo 14

Trattamento dei dati personali

1. In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e in base a quanto indicato in www.unint.eu/privacy.html si informa che l'Università degli Studi Internazionali di Roma si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dalle persone interessate. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura in oggetto.

Articolo 15

Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente Decreto Rettorale, nonché la normativa attualmente vigente in materia.

Roma, 23 marzo 2026

Prof.ssa Mariagrazia Russo

